



COMUNE DI PISA  
Avvocatura Civica

~  
Via della Scuola n. 12  
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276  
Fax: +0039 050 8669127  
caponi@comune.pisa.it  
[lazzeri@comune.pisa.it](mailto:lazzeri@comune.pisa.it)  
[g.gigliotti@comune.pisa.it](mailto:g.gigliotti@comune.pisa.it)

Giudice di pace di Nuoro. Sentenza n.235/2016. Pasqualetta Campus c/ Comune di Pisa, EQUITALIA Ufficio di Nuoro e S.E.Pi.s.p.a.(52c2015)

Con la sentenza in oggetto, il Giudice di pace di Nuoro, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla sig.ra Campus, dichiarava prescritto il debito di cui alla cartella di pagamento emessa da Equitalia n.0742013000280737, annullava detta cartella e condannava in solido i convenuti al pagamento della somma di € 250,00=, oltre accessori.

Il contenzioso trae origine dal recupero di sanzioni per violazioni del C.d.s. elevate dalla Polizia municipale di Pisa. In data 9/08/2007, infatti, l'autoveicolo tg. AD097JK, di proprietà della ricorrente, si immetteva nella zona a traffico limitato di Pisa, pur essendo priva della relativa autorizzazione.

Le sanzioni relative alla violazione dell'art. 7/1-14 C.d.s. venivano inviate con lettera racc.r.r. alla ricorrente in data 3/09/2007 con notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

La ricorrente non proponeva opposizione ai verbali e, pertanto, detti verbali divenivano titolo esecutivo.

In data 15/10/2008, la S.E.Pi. s.p.a., quale società esattrice del Comune di Pisa, notificava alla ricorrente l'ingiunzione di pagamento n. 24720/2008, con la quale veniva ingiunto alla sig.ra Campus il pagamento della somma di € 561,16=, somma dovuta per la sanzione di cui ai verbali sopra indicati, comprensiva di interessi e spese di notifica e successive.

A fronte del mancato pagamento dell'ingiunzione, la S.E.Pi. s.p.a. notificava ulteriore ingiunzione di pagamento della somma di €531,65=, la n. 4092/2011, rimasta anche essa priva di esito.

Quindi, in data 28/09/2012, la S.E.Pi. s.p.a. dava incarico a Equitalia di provvedere al recupero del proprio credito. Equitalia notificava, quindi, alla ricorrente la cartella esattoriale n.07407420130000280737000.

La sig.ra Campus proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Nuoro avverso la cartella esattoriale affermando che questa non le era stata notificata; che diritto di credito si era prescritto poiché la cartella era stata iscritta al ruolo oltre il termine di cinque anni dalla notifica dei verbali di accertamento; che la notifica della cartella era inesistente e/o nulla per molteplici motivi, tutti inerenti l'attività di Equitalia ecc.

Il Comune si costituiva in giudizio, affermando che i verbali erano stati ritualmente notificati e non opposti; che la Sepi aveva notificato l'ingiunzione di pagamento, chiedendo, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. detta società.

La Sepi, chiamata in causa dal Comune, si costituiva in giudizio; altrettanto faceva Equitalia Centro.

Considerato l'oggetto del giudizio (la somma dovuta al Comune era pari a € 531,65=), la collocazione fisica dell'ufficio giudiziario che avrebbe necessariamente comportato la nomina di un legale domiciliatario per garantire la presenza di un difensore all'udienza nonché il fatto che il processo era privo di istruttoria testimoniale, i convenuti, come fatto sempre in casi analoghi, hanno ritenuti di costituirsi in cancelleria tramite l'invio per posta del proprio fascicolo di causa, così come sempre fatto in questi anni nei giudizi di opposizione art. 615 c.p.c. presso i giudici di pace collocati fuori dalla Toscana.

Il Giudice adito, prima di tutto, dichiarava contumaci tutti i convenuti, ritenendo che la costituzione in cancelleria senza la presenza dei difensori in udienza non fosse regolare.

Così ragionando, il Giudice ha ritenuto di dover ignorare il contenuto delle eccezioni mosse dai convenuti nonché, soprattutto, la documentazione

dagli stessi depositata, documentazione dalla quale sarebbe risultato che il credito non si era affatto prescritto, come invece statuito dal Giudice di pace di Nuoro.

Tale posizione non è condivisibile.

Come ha più volte chiarito la Cassazione (Cass.SS. n.5160/2009 e Cass.12509/2015), le parti possono costituirsi in cancelleria inviando per posta il relativo atto giudiziario (atto di citazione o ricorso, comparsa di costituzione) con il fascicolo (comprensivo dei documenti), come avvenuto nel caso di specie per tutti e tre i convenuti. Tale costituzione è valida ed efficace a tutti gli effetti.

La mancata presenza dei difensori dei convenuti all'udienza avrebbe comportato unicamente che il Giudice avrebbe dovuto attenersi alle conclusioni già formulate nelle rispettive comparse di costituzione, rinunciando in questo modo i convenuti a modificare le conclusioni (Cass. sez. III n.5018/2014).

Alla luce di queste considerazioni, l'ufficio sta valutando se proporre appello avverso la sentenza.

La sentenza è comunque esecutiva e l'Ente, a cui la somma è stata già richiesta dal legale dell'attrice, dovrà corrispondere le spese di condanna per intero, salvo il recupero dei due terzi anticipati per conto degli altri convenuti.

Il funzionario

Avv. Gloria Lazzeri